

TI_GERICHTE 32.2002.92 vom 24. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.92

FR: TI_GERICHTE 32.2002.92 du 24 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.92 del 24 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 22

cpv. 1 LAI). L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI). A norma dell'art. 24 cpv. 1 LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1 OAI; cfr. anche art. 21 cpv. 1 OAI). L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art.

E. 24

cpv. 2 LAI). Per periodo di piena attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. È irrilevante se si sia trattato di un'attività corrispondente o meno alle capacità e alla formazione dell'assicurato. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 4007 delle direttive sul calcolo ed il versamento delle indennità giornaliere e della riscossione dei contributi (DIG), edite dall'UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001). Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 4009 DIG). Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cfr. cifra marginale 4010 DIG). 2.6. Secondo l'art. 23 LAI, le indennità giornaliera consistono in indennità per l'economia domestica, indennità per persona sola, assegni per figli, assegni per l'assistenza e assegni per l'azienda (art. 23 LAI). Ai sensi dell'art. 23bis LAI, hanno diritto all'indennità per l'economia domestica, gli assicurati coniugati (lett. a); gli assicurati non coniugati, vedovi e divorziati, che vivono con i figli ai sensi dell'articolo 23 quater o che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono tenuti ad avere un'economia domestica propria (lett.b). Gli assicurati che non hanno diritto all'indennità per l'economia domestica hanno diritto a un'indennità per persone sole (art. 23ter LAI). Infine, l'art. 24bis LAI

prevede: " 1 L'indennità giornaliera per l'economia domestica ammonta al 75 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 25 per cento e al massimo al 75 per cento dell'indennità totale massima. 2 L'indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15 per cento e al massimo al 45 per cento dell'indennità totale massima. 3 Le indennità giornaliere per persone sole beneficiano di un supplemento. Il Consiglio federale fissa questo supplemento in modo che l'indennità giornaliera risulti in generale più elevata di una rendita presumibile in condizioni analoghe."

2.7. Nel caso di specie, _____ sostiene di aver diritto ad un'indennità maggiore del 45% del reddito giornaliero medio. Orbene, il ricorrente, celibe e senza figli, di professione piastrellista, ha diritto all'indennità per persone sole ex art. 23ter LAI (cfr. consid. 2.7). Egli non rientra in quella categoria di persone non coniugate, vedove o divorziati che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono tenute ad avere un'economia propria ai sensi dell'art. 23bis lett. b LAI. Infatti, secondo la prassi amministrativa, l'obbligo legale di avere un'economia pubblica può derivare da disposizioni di diritto pubblico o risultare da convenzioni, ciò che è il caso, fra l'altro, per i maestri di campagna, i medici degli amministratori d'istituti, portinai di case e di scuole (cfr. marg. 1076 della Circolare concernente il diritto alle indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità, CIG, edite dall'UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001). Rientrano inoltre in questa categoria di persone, ad esempio, i preti cattolici, i pastori protestanti celibi/nubili, agricoltori indipendenti la cui necessità effettiva ad avere un'economia domestica propria deriva dal fatto che senza essa non potrebbero esercitare la loro attività professionale o ufficiale oppure la stessa potrebbe essere esercitata con grandi difficoltà (cfr. marg. 1077 CIG). Del resto, la prassi precisa che l'indennità per l'economia domestica non può essere erogata a persone che hanno un proprio appartamento per ragioni professionali di carattere pratico, per propria comodità o per poter meglio adempiere ai compiti di rappresentanza, anche se si tratta di magistrati o di altre persone che occupano posizioni elevate (cfr. marg. 1078). Non avendo dunque l'assicurato diritto ad un'indennità per l'economia domestica, egli percepisce un'indennità per persone sole. Secondo l'art. 24bis cpv. 2 LAI l'indennità giornaliera per persone sole ammonta al massimo al 45 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15 per cento ed al massimo al 45 per cento dell'indennità totale massima (cfr. consid. 2.7). Il marg. 5002 DIG, citato dall'UAI nella risposta di causa, prevede appunto che l'indennità giornaliera per persone sole corrisponde al 45% dell'ultimo reddito dell'ultima attività lucrativa esercitata a tempo pieno, il cui ammontare deve corrispondere almeno al 15% ed al massimo al 45% dell'indennità massima prevista dall'art. 16a LIPG, che corrisponde a fr. 215.--. In simili circostanze, dunque, l'indennità per persone sole a cui _____ ha diritto ammonta a fr. 79,70 (45% di fr. 177.--). In aggiunta a tale importo, ciò che non è contestato, egli ha diritto al supplemento per persona sola di fr. 12 (art. 22ter OAI) nonché un supplemento d'integrazione ex art. 25 LAI (per la determinazione cfr. art. 22bis OAI che rinvia all'art. 11 OAVS). Da ultimo, con replica 12 ottobre 2002 l'assicurato ha chiesto al TCA l'aumento dell'indennità giornaliera in quanto non riesce a far fronte alle spese correnti e, in subordine, di ordinare all'UAI di emanare una decisione attestante il grado d'invalidità. Per quel che concerne il primo punto, come visto sopra, il ricorrente ha diritto ad un'indennità giornaliera base di fr. 79,70, oltre ai supplementi per persona sola e d'integrazione. Riguardo alla seconda questione, va detto che, a dipendenza dell'esito del periodo di osservazione presso il CFPS, spetta in primo luogo all'UAI valutare, con la collaborazione

dell'assicurato, l'iter professionale da intraprendere. Il ricorrente avrà diritto ad una rendita AI solo se risulterà non integrabile e se presenterà, ai sensi degli art. 28 cpv. 1 LAI e 29 cpv. 1 lett. b LAI, per un anno e senza notevoli interruzioni un'incapacità al guadagno di grado pensionabile (cfr. DTF 121 V 190; DTF 116 V 92). Lo scrivente Tribunale potrà intervenire solamente in presenza di una decisione su opposizione (art. 56 LPGGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.